Allegato A

Comune di Pecetto Torinese Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2019 delle società partecipate (c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, non risultano pubblicati modelli di riferimento da parte degli organismi di vigilanza e controllo, a differenza di quanto accaduto per i piani di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato.


Il Comune di Pecetto Torinese ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2019 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 17.12.2019.

Di seguito si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano secondo la seguente articolazione dei contenuti.

- 1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2018
- 2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipate del Comune di Pecetto Torinese
- 3. I risultati conseguiti per singola partecipata

Con riferimento alle risultanze contabili, si è proceduto ad effettuare un'analisi di bilancio delle società partecipate direttamente su cui non si prevedono interventi di dismissione. In <u>allegato</u> alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2018



2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2019

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31/12/2018 dal Comune di Pecetto Torinese con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 17.12.2019.

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2019	NOTE
1	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.	07401840017	0,06%	Mantenimento	
2	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	07937540016	0,00008%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2019	NOTE
1.1	City Sightseeing Torino S.r.l.	09725480017	9%	Dismissione	Procedura conclusa in data 16.10.2019

Partecipazioni indirette detenute attraverso: SMAT S.p.a.

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2018	NOTE
2.1	Risorse Idriche S.p.a.	06087720014	91,62%	*nota in calce	
2.2	AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51%	*nota in calce	
2.3	Acque Potabili S.p.a SAP S.p.a.	11100280012	44,92%	*nota in calce	
2.4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a SII S.p.a.	94005970028	19,99%	*nota in calce	
2.5	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. 0,26361%	08448160013	10%	*nota in calce	
2.6	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento – APS S.p.a.	05599880829	9,83%	*nota in calce	

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2018	NOTE
2.7	Mondo Acqua S.p.a.	02778560041	4,92%	*nota in calce	
2.8	Environment Park S.p.a.	07154400019	3,38%	*nota in calce	
2.9	Galatea S.c.a.r.l.	01523550067	0,50%	*nota in calce	

^{*}nota società indirette SMAT S.p.a.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune, unitamente agli altri enti locali soci di quest'ultima società, valuterà le indicazioni della capogruppo circa la strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e presidierà l'evoluzione delle procedure riguardanti le società già oggetto di dismissione.

3. I risultati conseguiti per singola partecipata

3.1 Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.

La società Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato partecipata dal Comune di Pecetto Torinese per una quota del 0,06%. La società, operando conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016, ha per oggetto servizi di interesse generale nonché servizi strumentali alle funzioni degli enti soci attinenti all'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. Possono altresì essere svolti dalla società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha definito il mantenimento della partecipazione in TTP S.c.r.l. senza azioni di razionalizzazione.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. relativi al 2019 ed ai precedenti due esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato; viene poi riepilogata l'evoluzione triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

Conto economico 2017 - 2019 Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	1.885.728	1.976.328	2.057.262
+/- Variazione rimanenze	- 358	5.655	2.185
- Acquisti netti	39.869	22.949	24.808
- Costi per servizi e god.beni di terzi	2.771.986	3.085.342	3.424.181
+ Altre partite	4.398.789	4.984.662	7.767.511
Valore Aggiunto Operativo	3.472.304	3.858.354	6.377.969
- Costo del lavoro	2.928.595	3.086.334	3.096.231
Margine operativo lordo	543.709	772.020	3.281.738
- Ammortamenti Immob. Materiali	18.505	19.359	15.390
- Sval.circolante e acc.operat.	340.416	495.710	3.060.000
Margine Operativo Netto	184.788	256.951	206.348
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	- 183.850	- 127.919	- 107.845
- Ammortamenti Immob.Immateriali	16.562	17.299	17.671
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	- 15.624	111.733	80.832
+ Proventi Finanziari Netti	2.667	864	1.496
- Oneri Finanziari	667	16.086	30.540
Utile corrente	- 13.624	96.511	51.788
- Imposte	- 15.453	97.100	51.326
+/- Saldo Altre Componenti	- 595	2.925	542
Utile (Perdita) dell'esercizio	1.234	2.336	1.004

Stato patrimoniale 2017 - 2019 Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
Immobiliz. Immateriali	1.347	17.909	35.208
Immobiliz. Materiali	14.516	27.265	40.054
Attivo Fin. Immobiliz.	0	18.851	18.500
di cui Partecipazioni	0	18.851	16.000
Totale attivo Immobiliz.	15.863	64.025	93.762
Rimanenze	14.993	15.351	9.696
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	5.228.636	5.612.761	7.958.670
di cui crediti commerciali	225.791	194.877	219.432
Altre Attività	2.295.017	2.149.255	866.644
Totale Attivo Corrente	7.538.646	7.777.367	8.835.010
Totale attivo	7.554.509	7.841.392	8.928.772
CTATO DATRIMONIALE DACCINO			
STATO PATRIMONIALE PASSIVO Patrimonio netto	1.394.849	1.393.615	1.991.278
Fondi per rischi e oneri	3.548.836	3.538.903	3.221.794
Fondo TFR	299.273	311.072	316.216
Debiti Consolidati	0	0	0
di cui verso banche	0	0	0
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	5.242.958	5.243.590	5.529.288
Debiti entro esercizio suc.	1.768.499	2.021.119	2.866.006
di cui verso banche	1.368	1.366	920.145
di cui verso fornitori	1.137.855	1.284.658	1.250.863
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	543.052	576.683	533.478
Totale Passivo Corrente	2.311.551	2.597.802	3.399.484
Totale Passivo	7.554.509	7.841.392	8.928.772

Valutazione complessiva situazione Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. al 31/12/2019

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.

Quadro sinottico degli indici di bilancio di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. periodo 2017/2019							
INDICI GENERALI							
	2019	2018	2017	Valutazione sintetica			
Variazione Ricavi netti (%)	-4,58%	-3,93%	n.d.	Peggioramento			
Turnover	0,25	0,25	0,23	Positivo			
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE							
	2019 2018 2017 Valutazione sintetica						
Coefficiente di copertura	fficiente di copertura 330,51 81,90 58,97 Miglioramento						
Liquidità corrente	orrente 326,13 299,38 259,89 Miglioramento						
Giorni rotazione magazzino	3	3	2	Stabile			
Giorni rotazione clienti	43	35	38	Lieve flessione			
Giorni rotazione fornitori	146	149	131	Miglioramento			
Durata Ciclo monetario	-100	-110	-90	Miglioramento			
INDICI RE	LATIVI A	LL'EQUIL	IBRIO FIN	ANZIARIO			
	2019	2018	2017	Valutazione sintetica			
Leva finanziaria	4,42	4,63	3,48	Miglioramento			
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO							
	2019	2018	2017	Valutazione sintetica			
ROI (return on investment)	2,45%	,45% 3,28% 2,31% Positivo					
ROS (return on sales)	ROS (return on sales) 9,80% 13,00% 10,03% Positivo						

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società è positivo, come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale la società presenta una struttura solida; il capitale proprio copre interamente gli investimenti durevoli; situazione positiva anche a livello finanziario dove si può constatare come la società disponga nel breve periodo delle risorse necessarie per far fronte agli impegni immediati e quindi sia efficiente a livello di solvibilità. La società nel complesso risulta adeguatamente capitalizzata e capace di conservare un equilibrio finanziario nel medio/lungo periodo.

I tempi medi di incasso subiscono un lieve incremento nell'ultimo esercizio, ma si mantengono inferiori ai tempi medi di pagamento.

A livello reddituale la società continua il suo trend positivo chiudendo sempre in utile nel triennio oggetto di analisi; la società consegue un margine operativo tale da coprire sia i costi di gestione ordinaria sia i costi di gestione straordinaria.

3.2 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., siglabile in SMAT S.p.a., capogruppo del Gruppo SMAT, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal comune di Pecetto Torinese per una quota del 0,00008%. La società opera, mediante affidamento in house providing, quale gestore unico del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.

In linea con il precedente piano, nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha definito il mantenimento della partecipazione in SMAT S.p.a. senza interventi di razionalizzazione

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di SMAT S.p.a. relativi al 2019 ed ai precedenti due esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato; viene poi riepilogata l'evoluzione triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

Conto economico 2017 - 2019 SMAT S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
DELATIVO A MECLEU ATTIVITAL	40	40	40
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	320.116.769	327.179.680	330.151.739
+/- Variazione rimanenze	-	-	-
- Acquisti netti	13.712.693	11.884.918	11.246.678
- Costi per servizi e god.beni di terzi	110.844.918	109.059.965	109.139.497
+ Altre partite	-	-	-
Valore Aggiunto Operativo	195.559.158	206.234.797	209.765.564
- Costo del lavoro	61.551.383	59.998.633	60.025.167
Margine operativo lordo	134.007.775	146.236.164	149.740.397
- Ammortamenti Immob. Materiali	17.384.213	16.104.239	16.142.182
- Sval.circolante e acc.operat.	12.759.342	11.789.836	6.058.578
Margine Operativo Netto	103.864.220	118.342.089	127.539.637
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	1.345.121	- 3.274.931	- 2.738.269
- Ammortamenti Immob.Immateriali	50.514.830	41.662.131	37.625.775
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	54.694.511	73.405.027	87.175.593
+ Proventi Finanziari Netti	5.846.184	5.601.346	5.616.482
- Oneri Finanziari	4.935.773	5.258.196	6.822.649
Utile corrente	55.604.922	73.748.177	85.969.426
- Imposte	15.502.693	21.951.463	25.541.519
+/- Saldo Altre Componenti	-	_	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	40.102.229	51.796.714	60.427.907

Stato patrimoniale 2017 - 2019 SMAT S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
Immobiliz. Immateriali	695.737.765	620.601.546	589.077.736
Immobiliz. Materiali	149.127.257	169.161.815	168.968.380
Attivo Fin. Immobiliz.	15.215.846	15.105.874	20.527.932
di cui Partecipazioni	13.815.845	14.120.845	19.620.845
Totale attivo Immobiliz.	860.080.868	804.869.235	778.574.048
Rimanenze	8.623.844	7.601.363	7.415.403
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	252.933.746	272.321.904	299.470.700
di cui crediti commerciali	227.725.387	245.371.326	269.346.484
Altre Attività	55.070.389	120.746.836	132.879.068
Totale Attivo Corrente	316.627.979	400.670.103	439.765.171
Totale attivo	1.176.708.847	1.205.539.338	1.218.339.219
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
Patrimonio netto	645.697.947	615.974.778	577.973.110
Fondi per rischi e oneri	19.920.439	22.984.928	26.586.617
Fondo TFR	15.095.807	15.614.375	17.292.133
Debiti Consolidati	235.595.835	283.579.228	332.310.973
di cui verso banche	100.049.325	148.718.816	197.615.991
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	916.310.028	938.153.309	954.162.833
Debiti entro esercizio suc.	208.512.217	217.131.467	212.260.011
di cui verso banche	50.841.818	51.105.158	51.082.945
di cui verso fornitori	61.479.400	90.399.314	84.409.472
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	51.886.602	50.254.562	51.916.375
Totale Passivo Corrente	260.398.819	267.386.029	264.176.386
Totale Passivo	1.176.708.847	1.205.539.338	1.218.339.219

Valutazione complessiva situazione SMAT S.p.a. al 31/12/2019

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di SMAT S.p.a.

Quadro sinottico degli indici di bilancio di SMAT S.p.a. periodo 2017/2019						
INDICI GENERALI						
2019	2018	2017	Valutazione sintetica			
-2,16%	-0,90%	-1,62%	Peggioramento			
0,27	0,27	0,27	Stabile			
ATIVI ALI	'EQUILIB	RIO PATR	RIMONIALE			
2019	2018	2017	Valutazione sintetica			
1,07	1,17	1,23	Positivo anche se in lieve flessione			
121,59	149,85	166,47	Positivo anche se in lieve flessione			
10	8	8	Stabile			
256	270	294	Miglioramento			
178	269	252	Miglioramento			
88	9	49	Peggioramento			
LATIVI AI	LL'EQUILI	BRIO FINA	ANZIARIO			
2019	2018	2017	Valutazione sintetica			
0,82	0,96	1,11	Miglioramento			
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO						
2019	2018	2017	Valutazione sintetica			
8,83%	9,82%	10,47%	Positivo			
32,45%	36,17%	38,63%	Positivo			
	2019 -2,16% 0,27 ATIVI ALI 2019 1,07 121,59 10 256 178 88 ELATIVI AI 2019 0,82 ELATIVI AI 2019 8,83%	INDICI GENERAL STATE OF THE PROPERTY OF THE PR	INDICI GENERALI 2019 2018 2017 -2,16% -0,90% -1,62% 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27			

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società SMAT S.p.a. è positivo come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale la struttura patrimoniale è solida, come evidenzia il coefficiente di copertura che nel corso del triennio si attesta su un valore superiore all'unità, ed utilizza in modo efficiente le fonti di finanziamento a medio/lungo termine.

Ad ulteriore conferma, si rileva la capacità della società di far fronte agli impegni di breve periodo con il proprio attivo corrente. La gestione dei tempi medi di incasso dei crediti e pagamento dei debiti risulta stabile, pur attestandosi su valori un po' elevati.

Dal punto di vista finanziario, la società presenta un rapporto equilibrato tra le fonti di terzi e le risorse proprie.

A livello economico la società consegue risultati soddisfacenti nonostante la contrazione dei ricavi avvenuta nel corso dell'ultimo esercizio, chiudendo sempre in utile nel triennio oggetto di monitoraggio.

3.1.1. City Sightseeing Torino S.r.l.

City Sightseeing Torino S.r.l. era una società a partecipazione indiretta del Comune di Pecetto Torinese per il tramite di Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. che al 31.12.2018 deteneva una quota del 9% del capitale della stessa.

La società opera nella gestione di servizi turistici, di noleggio per mezzo autobus, minibus, taxi, vetture da noleggio con o senza conducente, nonché l'utilizzo dei marchi della società e la commercializzazione di tutto quanto connesso, correlato e strumentale alla gestione dei tours guidati nelle città italiane ed estere, compresa l'attività di biglietteria in genere e la vendita di biglietti di accesso a istituzioni culturali e ad attività di intrattenimento e spettacoli connesse ai servizi turistici.

Nel corso del 2019 Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. ha avviato le procedure per la dismissione della partecipazione detenuta in City Sightseeing Torino S.r.l. e, successivamente alla procedura aperta in data 09.07.2019 per la cessione delle quote andata deserta, in data 03.09.2019 ha offerto le proprie quote in prelazione all'altro socio City Sightseeing Italy S.r.l. che, previa comunicazione del proprio interesse, ha proceduto all'acquisto delle suddette con atto iscritto in data 16.10.2019.

PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA				
Codice Fiscale	09725480017			
Denominazione	City Sightseeing Torino S.r.l.			
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione			
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	no			
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della partecipazione	procedura ad evidenza pubblica			
Data di conclusione della procedura	16.10.2019			
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso	05272360487			
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso	City Sightseeing Italy S.r.l.			
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)	20.557			

3.2.1. Risorse Idriche S.p.a.

La società Risorse Idriche S.p.a. è una società partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 91,62% delle quote. La società opera secondo il modello in house, prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo ed è strumentale all'attività svolta dalla società capogruppo.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha definito il mantenimento della partecipazione indiretta in Risorse Idriche S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.

Risorse Idriche S.p.a.	31/12/2019	31/12/2018	Var. %
STAT	O PATRIMONIALE		
Attivo immobilizzato	235.885	268.547	-12,16%
Attivo circolante	3.248.170	6.574.081	-50,59%
Ratei e risconti attivi	9.339	18.013	-48,15%
TOTALE DELL'ATTIVO	3.493.394	6.860.641	-49,08%
Patrimonio netto	669.346	665.854	0,52%
Fondi per rischi ed oneri	175.000	185.689	-5,76%
TFR	1.142.094	1.068.708	6,87%
Debiti	1.506.954	4.940.390	-69,50%
Ratei e risconti passivi	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO	3.493.394	6.860.641	-49,08%
CON	TO ECONOMICO		
Valore della produzione	2.488.751	3.117.357	-20,16%
Costi della produzione	2.479.727	3.066.866	-19,14%
di cui per acquisto beni	16.330	20.936	-22,00%
di cui per servizi	412.003	885.893	-53,49%
di cui godimento di beni di terzi	115.378	112.712	2,37%
di cui per personale	1.822.798	1.865.977	-2,31%
Risultato della gestione operativa	9.024	50.491	-82,13%
Proventi ed oneri finanziari	-2.563	- 3.141	-18,40%
Risultato prima delle imposte	6.461	47.350	-86,35%
Imposte sul reddito	2.968	12.892	-76,98%
Risultato di esercizio	3.493	34.458	-89,86%

3.2.2. AIDA Ambiente S.r.l.

La società AIDA Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 51% delle quote. La società, costituita il 1º agosto 2008 al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 – Torinese, si occupa della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha definito il mantenimento della partecipazione indiretta in AIDA Ambiente S.r.l. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.

Aida Ambiente S.r.l.	31/12/2019	31/12/2018	Var. %	
STATO PATRIMONIALE				
Attivo immobilizzato	54.371	66.856	-18,67%	
Attivo circolante	985.686	1.314.491	-25,01%	
Ratei e risconti attivi	7.855	5.244	49,79%	
TOTALE DELL'ATTIVO	1.047.912	1.386.591	-24,43%	
Patrimonio netto	636.181	693.462	-8,26%	
Fondi per rischi ed oneri	-	-	-	
TFR	141.285	128.032	10,35%	
Debiti	270.446	565.097	-52,14%	
Ratei e risconti passivi	-	-	-	
TOTALE DEL PASSIVO	1.047.912	1.386.591	-24,43%	
CON	ITO ECONOMICO			
Valore della produzione	1.456.351	1.548.864	-5,97%	
Costi della produzione	1.290.318	1.306.518	-1,24%	
di cui per acquisto beni	82.548	87.832	-6,02%	
di cui per servizi	567.264	560.679	1,17%	
di cui godimento di beni di terzi	33.852	113.327	-70,13%	
di cui per personale	550.509	524.584	4,94%	
Risultato della gestione operativa	166.033	242.346	-31,49%	
Proventi ed oneri finanziari	59	41	43,90%	
Risultato prima delle imposte	166.092	242.387	-31,48%	
Imposte sul reddito	50.277	69.290	-27,44%	
Risultato di esercizio	115.815	173.097	-33,09%	

3.2.3. Società Acque Potabili S.p.a.

La Società Acque Potabili S.p.a., siglabile in SAP S.p.a., è una società a capitale misto pubblicoprivato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 44,92% delle quote. La società esercita attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione indiretta in SAP S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti l'avvio di interventi di razionalizzazione.

SAP S.p.a.	31/12/2019	31/12/2018	Var. %	
STATO PATRIMONIALE				
Attivo immobilizzato	20.903.000	12.350.000	69,26%	
Attivo circolante	28.464.000	38.940.000	-26,90%	
Ratei e risconti attivi	27.000	57.000	-52,63%	
TOTALE DELL'ATTIVO	49.394.000	51.347.000	-3,80%	
Patrimonio netto	21.516.000	22.225.000	-3,19%	
Fondi per rischi ed oneri	11.508.000	11.500.000	0,07%	
TFR	-	-	-	
Debiti	16.370.000	17.622.000	-7,10%	
Ratei e risconti passivi	-	-	-	
TOTALE DEL PASSIVO	49.394.000	51.347.000	-3,80%	
CON	TO ECONOMICO			
Valore della produzione	168.000	285.000	-41,05%	
Costi della produzione	881.000	10.224.000	-91,38%	
di cui per acquisto beni	-	-	-	
di cui per servizi	524.000	513.000	2,14%	
di cui godimento di beni di terzi	-	-	1	
di cui per personale	-	-	-	
Risultato della gestione operativa	-713.000	- 9.939.000	-92,83%	
Proventi ed oneri finanziari	4.000	- 32.000	-112,50%	
Rettifiche attività e passività finanziarie	-	- 461.000	-100,00%	
Risultato prima delle imposte	-709.000	- 10.432.000	-93,20%	
Imposte sul reddito		276.000	-100,00%	
Risultato di esercizio	-709.000	- 10.708.000	-93,38%	

3.2.4. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a.

La società Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a., siglabile in SII S.p.a., è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 19,99% delle quote. La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese composto dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione indiretta in SII S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2018 e 2019:

SII S.p.a.	31/12/2019	31/12/2018	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attivo immobilizzato	19.016.892	19.193.543	-0,92%
Attivo circolante	9.475.119	9.450.502	0,26%
Ratei e risconti attivi	13.789	24.597	-43,94%
TOTALE DELL'ATTIVO	28.505.800	28.668.642	-0,57%
Patrimonio netto	5.240.533	5.128.155	2,19%
Fondi per rischi ed oneri	-	53.525	-100,00%
TFR	883.158	861.273	2,54%
Debiti	22.276.077	22.461.882	-0,83%
Ratei e risconti passivi	106.032	163.807	-35,27%
TOTALE DEL PASSIVO	28.505.800	28.668.642	-0,57%
CON	TO ECONOMICO		
Valore della produzione	12.174.388	12.438.115	-2,12%
Costi della produzione	11.241.043	10.886.444	3,26%
di cui per acquisto beni	403.254	377.263	6,89%
di cui per servizi	4.307.312	4.175.880	3,15%
di cui godimento di beni di terzi	489.644	532.134	-7,98%
di cui per personale	2.160.582	2.171.176	-0,49%
Risultato della gestione operativa	933.345	1.551.671	-39,85%
Proventi ed oneri finanziari	-531.908	- 524.285	1,45%
Risultato prima delle imposte	401.437	1.027.386	-60,93%
Imposte sul reddito	204.192	357.487	-42,88%
Risultato di esercizio	197.245	669.899	-70,56%

3.2.5. Nord Ovest Servizi S.p.a.

La società Nord Ovest Servizi S.p.a., siglabile in NOS S.p.a., è una società a capitale misto pubblicoprivato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 10% delle quote. La società svolge attività di holding occupandosi dell'assunzione e gestione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. La società gestisce attualmente la partecipazione nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell'ambito dei servizi pubblici della città di Asti.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione indiretta in NOS S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti l'avvio di interventi di razionalizzazione.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2018 e 2019:

Nord Ovest Servizi S.p.a.	31/12/2019	31/12/2018	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attivo immobilizzato	17.106.600	17.110.070	-0,02%
Attivo circolante	1.210.385	1.444.900	-16,23%
Ratei e risconti attivi	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO	18.316.985	18.554.970	-1,28%
Patrimonio netto	18.155.858	18.464.936	-1,67%
Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
TFR	-	-	-
Debiti	161.127	90.034	78,96%
Ratei e risconti passivi	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO	18.316.985	18.554.970	-1,28%
CON	TO ECONOMICO		
Valore della produzione	118.386	112.000	6%
Costi della produzione	153.552	154.402	-1%
di cui per acquisto beni	-	-	-
di cui per servizi	147.598	148.252	-0,44%
di cui godimento di beni di terzi	-	-	-
di cui per personale	-	-	-
Risultato della gestione operativa	- 35.166	- 42.402	-17%
Proventi ed oneri finanziari	380.879	735.435	-48%
Risultato prima delle imposte	345.713	693.033	-50%
Imposte sul reddito	-409	168	-343,45%
Risultato di esercizio	346.122	692.865	-50%

3.2.6. Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento

La società Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento, siglabile in APS S.p.a., è una società, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 9,83% delle quote, posta in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013. La società si occupava,

nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di fallimento, tutt'ora in corso.

3.2.7. Mondo Acqua S.p.a.

La società Mondo Acqua S.p.a. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 4,92% delle quote. La società eroga il Servizio idrico integrato a n. 8 comuni dell'area monregalese, tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione indiretta in Mondo Acqua S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2019	31/12/2018	Var. %	
STATO PATRIMONIALE				
Attivo immobilizzato	6.490.225	6.248.248	3,87%	
Attivo circolante	4.440.547	4.422.481	0,41%	
Ratei e risconti attivi	18.543	25.054	-25,99%	
TOTALE DELL'ATTIVO	10.949.315	10.695.783	2,37%	
Patrimonio netto	1.728.363	1.680.400	2,85%	
Fondi per rischi ed oneri	659.536	317.807	107,53%	
TFR	294.142	325.986	-9,77%	
Debiti	7.491.935	7.588.560	-1,27%	
Ratei e risconti passivi	775.339	783.030	-0,98%	
TOTALE DEL PASSIVO	10.949.315	10.695.783	2,37%	
CONTO ECONOMICO				
Valore della produzione	5.033.083	5.431.703	-7%	
Costi della produzione	4.739.215	5.400.784	-12%	
di cui per acquisto beni	170.907	245.391	-30%	
di cui per servizi	1.464.709	2.101.994	-30,32%	
di cui godimento di beni di terzi	1.141.513	1.156.805	-1,32%	
di cui per personale	727.993	783.968	-7,14%	
Risultato della gestione operativa	293.868	30.919	850%	

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2019	31/12/2018	Var. %
Proventi ed oneri finanziari	-41.266	-52.777	-22%
Risultato prima delle imposte	252.602	-21.858	-1256%
Imposte sul reddito	207.927	22.858	809,65%

3.2.8. Environment Park S.p.a.

La società Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., o Environment Park S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 3,38% delle quote. La società produce attività strumentali alla capogruppo nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione indiretta in Environment Park S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.

Environment Park S.p.a.	31/12/2019	31/12/2018	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attivo immobilizzato	36.222.641	37.504.332	-3,42%
Attivo circolante	5.956.560	4.588.216	29,82%
Ratei e risconti attivi	104.066	29.198	256,41%
TOTALE DELL'ATTIVO	42.283.267	42.121.746	0,38%
Patrimonio netto	16.667.675	16.602.929	0,39%
Fondi per rischi ed oneri	17	-	-
TFR	761.644	690.477	10,31%
Debiti	8.465.588	7.604.278	11,33%
Ratei e risconti passivi	16.388.343	17.224.062	-4,85%
TOTALE DEL PASSIVO	42.283.267	42.121.746	0,38%
CON	TO ECONOMICO		
Valore della produzione	7.017.416	6.465.755	9%
Costi della produzione	6.703.252	6.019.727	11%
di cui per acquisto beni	29.564	72.795	-59%
di cui per servizi	3.047.017	2.342.523	30,07%
di cui godimento di beni di terzi	17.002	20.932	-18,78%
di cui per personale	1.497.246	1.480.766	1,11%
Risultato della gestione operativa	314.164	446.028	-30%
Proventi ed oneri finanziari	-132.998	- 161.160	-17%
Risultato prima delle imposte	181.166	284.868	-36%

Environment Park S.p.a.	31/12/2019	31/12/2018	Var. %
Imposte sul reddito	116.421	167.821	-30,63%
Risultato di esercizio	64.745	117.047	-45%

3.2.9. Galatea S.c.a.r.l.

La società Galatea S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 0,50%. La società è in liquidazione dal 2017 (atto del 20.10.2017) e si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di liquidazione, tutt'ora in corso.

Appendice


IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

Premessa

Il modello di valutazione si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio

Nel prospetto che segue sono schematizzate le quattro correlazioni rilevanti tra le grandezze di bilancio, funzionali alla conduzione dell'analisi andamentale:



Di seguito, dopo l'introduzione degli indici generali per l'inquadramento dell'azienda, si riportano le note interpretative delle quattro correlazioni evidenziate nel prospetto unitamente alla presentazione degli indici di bilancio deputati a misurarne l'andamento nel periodo preso in considerazione.

INDICI GENERALI

La situazione dell'azienda può essere approcciata, in via preliminare, attraverso la valorizzazione di due indici, funzionali a dare conto dell'andamento complessivo: Variazione del volume d'affari e Turnover.

- Variazione del volume d'affari -

Variazione
Volume d'affari =
$$\frac{\text{Ricavi netti Ricavi netti (n-}}{\text{Ricavi netti (n-1)}}$$

<u>Significato</u>: l'indice esprime l'andamento delle vendite dei servizi e dei beni dell'azienda sul mercato (in termini di fatturato), che risulta in espansione se il valore è positivo, in regressione se il valore è negativo; è opportuno precisare che tale indice ha valenza generale, ovvero esprime un dato esclusivamente dimensionale, senza alcun riferimento agli aspetti economici, patrimoniali o finanziari; risulta interessante osservarne l'evoluzione per avere un'idea del trend (espansivo o in riduzione) di attività svolta.

- Turnover (indice di rotazione del capitale investito) -

Turnover =
$$\frac{\text{Ricavi netti}}{\text{Capitale investito}}$$
(totale attivo)

<u>Significato</u>: l'indice esprime in che misura l'azienda riesce a generare ricavi in grado di "coprire" gli investimenti effettuati (nb per investimenti effettuati si intende l'intero attivo patrimoniale, ovvero attivo immobilizzato e attivo corrente, quest'ultimo interpretato come insieme di magazzino, crediti e disponibilità liquide "necessari" per generare il livello di fatturato – ricavi netti – esposto in bilancio). Più è elevato l'indice, e maggiore è la capacità dell'azienda di vendere i propri prodotti/ servizi, a fronte del capitale investito; l'indice ha dunque un significato di efficacia complessiva dell'azione di impresa.

Non è possibile predeterminare un valore di riferimento ottimale dell'indice, in quanto lo stesso varia da settore a settore e, spesso, da impresa ad impresa; indipendentemente dal valore ottimale, è però possibile, una volta ottenute le informazioni necessarie relative a più esercizi, verificarne il trend nel corso del tempo. Se l'indice di turnover rileva valori crescenti, significa che l'efficacia sta aumentando, mentre se rileva valori decrescenti, l'efficacia sta diminuendo.

1a correlazione - **Fonti di capitale** → **Capitale investito**: la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione

INDICI DI RIFERIMENTO (monitoraggio equilibrio patrimoniale)

- Coefficiente di copertura -

 $\begin{array}{c} \text{Capitali} \\ \text{Coefficiente} \quad \text{di} \\ \text{copertura} \end{array} = \frac{\text{permanenti}}{\text{Attivo}} \\ \text{immobilizzato}$

Significato: l'indice esprime la capacità dell'impresa di finanziare, con i capitali permanenti reperiti (capitale proprio, finanziamenti a medio lungo termine), le attività immobilizzate, ovvero l'insieme di cespiti che presenta una capacità di impiego durevole (si evidenzia che nei capitali permanenti sono ricompresi, oltre al patrimonio netto che ne rappresenta la grandezza imprescindibile, tutte le fonti di finanziamento che prevedono un periodo di rimborso nel medio lungo termine, ovvero debiti vs banche, fondi per rischi ed oneri futuri, fondo di trattamento di fine rapporto; nelle attività immobilizzate sono contemplati immobili, dotazioni hardware, impianti, macchinari,....). Il valore dell'indice, per non rilevare situazioni di criticità, dovrebbe essere pari o superiore all'unità (coeff. di copertura \geq 1): questo significherebbe che l'azienda, con l'insieme delle fonti di finanziamento di lungo termine riesce a supportare gli investimenti durevoli; in caso contrario (coeff. di copertura \leq 1), l'azienda finanzierebbe gli investimenti durevoli con passività a breve, esponendosi a possibili crisi di liquidità nel momento in cui ci fosse una contrazione delle vendite e/o una impossibilità a riscuotere i crediti attivi.

- Indice di liquidità corrente -

Significato: l'indice esprime la capacità dell'azienda di fare fronte, con le proprie attività correnti (crediti a breve termine, magazzino, disponibilità liquide), ai debiti scadenti nel breve termine (passività correnti, in genere composte da debiti vs fornitori, debiti vs banche per scoperto di cassa o anticipo fatture ed altri debiti scadenti entro l'esercizio). Tale indice rappresenta il complemento del coefficiente di copertura: quest'ultimo riguarda la parte durevole dello stato patrimoniale e raffronta le fonti di finanziamento durevoli con il capitali investito; l'indice di liquidità fa invece riferimento alla parte corrente e rapporta l'attivo al passivo corrente; come conseguenza, il valore dell'indice, per non rilevare situazioni di criticità, dovrebbe essere anche in questo caso pari o superiore all'unità (tale condizione è rispettata, per effetto della complementarietà tra indici, quando anche il coefficiente di copertura è uguale o superiore all'unità). Un valore pari o superiore all'unità dimostrerebbe che l'azienda, smobilizzando tutto l'attivo corrente, sarebbe in grado di far fronte ai debiti con scadenza nel breve periodo.

- Indici di rotazione -

Significato: gli indici di rotazione sono rappresentati da una serie di rapporti tra grandezze patrimoniali (crediti vs clienti, magazzino e debiti vs fornitori) ed economiche (ricavi netti e costi per acquisti di beni e servizi) finalizzati a calcolare il periodo medio (calcolato in giorni) dei crediti concessi ai clienti, della giacenza dei beni in magazzino e dei debiti nei confronti dei fornitori. La funzione degli indici di rotazione è quella di indagare la capacità di gestire il rapporto tra le attività correnti (in cui si ritrovano i crediti vs clienti ed il magazzino) e le passività correnti (in cui sono compresi i debiti vs fornitori).

Nel caso degli indici di rotazione, risulta difficile stabilire dei valori ottimali di riferimento; è importante invece osservarne l'evoluzione nel tempo per analizzare la capacità di mantenere l'equilibrio patrimoniale di parte corrente.

- Durata del ciclo monetario -

Dalla combinazione degli indici di rotazione, è possibile determinare la durata del ciclo monetario, ovvero la distanza temporale media (calcolata in giorni) intercorrente tra il pagamento dei fornitori e l'incasso dai clienti:

Nel caso di risultato maggiore di zero della formula, l'azienda presenta un ciclo monetario positivo, ovvero paga mediamente prima i propri fornitori rispetto al momento in cui incassa dai propri clienti. Nel caso di risultato minore di zero della formula, l'azienda presenta un ciclo monetario negativo, ovvero incassa mediamente prima dai propri clienti rispetto al momento in cui paga i propri fornitori.

2a correlazione - Capitale investito → **Margine operativo netto:** la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment)

INDICE DI RIFERIMENTO (monitoraggio equilibrio economico)

- ROI (Return On Investment) -

Formula:

ROI (return on investment)
$$= \frac{\text{Margine}}{\text{operativo netto}}$$

$$= \frac{\text{Capitale investito}}{\text{(Totale attivo)}}$$

Significato: l'indice ROI evidenzia l'incidenza della capacità dell'azienda di generare margini positivi attraverso l'espletamento dell'attività caratteristica (ricavi operativi – costi operativi) rispetto al totale del capitale investito; in altre parole si potrebbe interpretare l'indice come espressione della capacità di far rendere il capitale investito attraverso lo svolgimento dell'attività caratteristica. Maggiore è il valore di tale indice e migliore è la performance economica conseguita dall'impresa; anche nel caso dell'indice ROI è difficile stabilire dei valori ottimali di riferimento: questi dipendono

dal settore di appartenenza e dalle caratteristiche operative ed organizzative della singola azienda (nel caso delle aziende pubbliche, sarebbe sufficiente generare un ROI in grado di sostenere gli oneri finanziari e preservare il capitale dell'ente pubblico socio); certamente è utile osservare il trend dell'indice nel tempo per rilevare eventuali scostamenti (al rialzo o al ribasso) ed analizzarne le cause.

- ROS (Return on Sales)

Formula

$$\frac{\text{ROS (return on Sales)}}{\text{Sales)}} = \frac{\frac{\text{Margine}}{\text{operativo netto}}}{\text{Ricavi netti}}$$

Significato: Il ROS mette in relazione la redditività operativa ed i ricavi. Quindi non esprime altro che la profittabilità operativa dell'azienda in relazione alle vendite effettuate in un lasso di tempo predefinito. In sostanza, il ROS esprime la quantità di ricavo netto conseguito per ogni Euro di fatturato. L'indice ROS quindi valuta l'efficienza della società in studio nel generare profitti rispetto al fatturato conseguito. Valori elevati di ROS indicano ovviamente un buono stato di salute dell'azienda mentre valori in declino stanno ad indicare che c'è qualcosa che non va.

3a correlazione – Margine operativo netto → **Costo delle fonti di capitale**: la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.

4a correlazione –Costo delle fonti di capitale → **Fonti di capitale**: la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando

che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.

INDICE DI RIFERIMENTO

(monitoraggio equilibrio finanziario)

- Leva finanziaria -

Formula:

Significato: l'indice di leva finanziaria analizza le modalità di finanziamento dell'attività di impresa rapportando le risorse reperite presso terzi (siano essi banche, fornitori, dipendenti per il TFR maturato o altro) alle risorse investite dai soci nell'impresa a titolo di capitale di rischio e di riserve accumulate (ovvero il patrimonio netto). Difficile individuare valori ottimali del grado di leva finanziaria: rapporti elevati possono sottendere a scelte strategiche dell'imprenditore che, dato il basso costo delle fonti di approvvigionamento esterne, anziché investire risorse proprie nell'impresa, decide di finanziarsi ricorrendo agli istituti di credito; tuttavia, è possibile evidenziare come un elevato livello di leva finanziaria aumenti il rischio di impresa: ricorrere infatti a fonti esterne comporta un costo (interessi passivi) ed un'obbligazione da assolvere a prescindere dall'andamento economico dell'attività, per cui in periodi di criticità operativa (difficoltà a vendere) e/o di liquidità (difficoltà ad incassare), l'azienda è certamente più esposta al rischio insolvenza.

Comune di Pecetto Torinese Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2019 (art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pecetto Torinese, si articola nei seguenti paragrafi:

- 1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica
- 2. Società partecipate oggetto dell'analisi
- 3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica
 - 3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie
 - 3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie
 - 3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie
- 4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica
- 5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica
- 6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Appendice normativa

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- o all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- o alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- o alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento alle finalità di fondo, queste ultime sono da ravvisarsi in quanto espresso dal c. 2 dell'art. 1 del TUSP, ovvero: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Tutte le azioni che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

Recepite le finalità di fondo, gli enti soci sono tenuti a rapportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (*Funzionalità delle partecipazioni societarie*); l'art. 5 (i c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (*Convenienza delle partecipazioni societarie*); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (*Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie*).

Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente "a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"; la definizione pertanto si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, risulta utile richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti 122/2018 VSGO Emilia Romagna, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: "Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere". Rispetto all'importante indicazione richiamata, nell'ambito dell'analisi condotta sulle partecipate dell'ente, sono state considerate controllate tutte le società qualificate come in house e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste partecipate. Nel merito giova anche richiamare la delibera n. 58/2020/VSG in cui la Corte dei Conti Emilia Romagna ricorda che "una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata".

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c.27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: "Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che "nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito".

....

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione".

Dal riscontro del richiamo giurisprudenziale riportato, emerge come la definizione di "stretta necessità" rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente socio, è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- o produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- o produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- o progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- o realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- o autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- o servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- o attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato
- o organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- o società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale.
- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e
 l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti ad intervenire (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) sulle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- o convenienza economica
- sostenibilità finanziaria;
- o compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- o convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- o efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- o compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative.

Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio sono rappresentati da:

- c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, in cui si prevede quanto segue: "20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento

- prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- c. 2 art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in cui, con riferimento all'ipotesi di ricorrere all'in house providing, viene richiesto quanto segue: "2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- o società che non svolgono alcuna delle attività ammesse;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile riportare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018 VSG: "Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)".

Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018 VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ha sottolineato quanto segue: "Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che "l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", indicando, come possibile metodologia attuativa ("anche") le "operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni"» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)".

Con riferimento alla <u>soglia di fatturato</u> minimo necessario per evitare l'applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: "Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all'interno della macroclasse A "Valore della produzione" del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall'attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell'aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all'art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una "dimensione economica" minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall'attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.

La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all'interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riquardanti l'attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell'attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Nel merito è intervenuta anche la Corte dei Conti Valle d'Aosta che con deliberazione n. 6/2019 ha precisato che "Con riferimento alle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, occorre precisare che il perimetro della nozione di "fatturato" ... debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. ... il predetto orientamento trova pratica attuazione nelle summenzionate "Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti" le quali, al fine di consentire l'omogenea applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato,

suddivise in differenti tipologie di attività riferite all'area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata ... nel modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, titolato "Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica", il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata "Attività produttive di beni e servizi", deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5). Nell'apposito riquadro della medesima sezione, rubricato "Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti", dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio come sopra riportate."

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un'analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l'ente socio; in caso di riscontro positivo, si renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull'ente titolare dei servizi coinvolti.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei

confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Nel merito si segnala la deliberazione n. 17/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna in cui è stata sottolineata la necessità per l'ente locale di operare un'attenta analisi dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, così come prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f, D.lgs. 175/2016, in quanto fondamentale al fine di esaminare la situazione delle società, verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze e prevedere eventuali azioni di contenimento dei costi. In tal senso la Corte ha anche ribadito che il mancato rispetto di tale previsione preveda una specifica sanzione, come previsto dal comma 7 della medesima norma.

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpare tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

 in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una

- società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

La mancata adozione delle misure di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto la sospensione del regime sanzionatorio correlato alla mancata applicazione delle misure di razionalizzazione previste dal piano di revisione straordinaria nel caso di società che dimostrino di aver conseguito risultati economici positivi negli esercizi pregressi, attraverso l'introduzione del c. 5bis nell'ambito dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016: "5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (disposizioni che prevedono l'obbligo di alienazione – e relative sanzioni in caso di mancata attuazione - delle partecipazioni non più sostenibili a seguito della revisione straordinaria, ndr) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."

Nel merito la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, con deliberazione n. 7/2019 PAR ha evidenziato come la citata deroga trovi applicazione solo per le alienazioni definite nel piano di ricognizione straordinaria; in particolare i Magistrati ricordando che "...Per effetto della disciplina introdotta dal comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, la pubblica amministrazione che, in adempimento all'obbligo previsto dal citato art. 24, avrebbe dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbia ancora concluso la procedura di alienazione – o laddove questa abbia avuto esito negativo – è autorizzata, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a non procedere all'alienazione, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 24. ...", ritengono che "... L'"autorizzazione" concessa dal legislatore all'amministrazione di non procedere all'alienazione delle partecipazioni è riferita, a giudizio del collegio, alla sola ricognizione straordinaria ... il termine "ricognizione" individuato dal legislatore come dies a quo del triennio utilizzato per il calcolo dell'utile d'esercizio non può che essere riferito alla sola ricognizione straordinaria. A supporto di tale interpretazione intervengono, da un lato, l'utilizzo del termine

"ricognizione" solo nell'articolo 24 e non anche nell'articolo 20, laddove figurano le locuzioni "piano di riassetto" e "piano di razionalizzazione", e, dall'altro, la collocazione sistematica del comma 5bis all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria.

In sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5bis esonera l'amministrazione pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane, infatti, la necessità di sottoporre tali partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del TUSP, nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto non si realizza un automatismo tra la proroga introdotta dal comma 5bis e la facoltà concessa all'amministrazione.

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche costituisce la base per quella periodica cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, e i criteri di razionalizzazione indicati nel TUSP sono i medesimi. ... Una manifestazione ulteriore della richiamata consequenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del TUSP è rappresentata dai meccanismi sanzionatori previsti in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 (il piano di razionalizzazione e la relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo), che sono più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7) e che continueranno a trovare applicazione anche nel triennio 2019-2021, non operando la sospensione disposta dal comma 5bis dell'art. 24."

Tale indirizzo è stato recentemente ripreso dalla deliberazione n. 58/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna che ha sottolineato come la sospensione fino al 31/12/2021 "dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'art. 24, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione" concerne esclusivamente la revisione straordinaria.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica socia, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione socia competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: "2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione."

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro perché verifichino il puntuale adempimento degli obblighi di revisione straordinaria.

Meno immediata è l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: "L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare."

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Rispetto al modello di provvedimento adottato per l'analisi e l'individuazione delle misure di razionalizzazione, si rende necessario evidenziare che l'ente ha preliminarmente considerato quanto intervenuto negli scorsi esercizi; per quanto riguarda la revisione straordinaria delle partecipate, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva proposto specifico modello di riferimento attraverso la deliberazione n. 19/2017; relativamente al primo piano di revisione periodica delle partecipate, da adottarsi entro il 31 dicembre 2018, sono stati proposti due modelli di riferimento: il primo formulato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, nell'ambito delle "Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" pubblicate il 23 novembre 2018, e successivamente aggiornato il 21 novembre 2019 con il documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"; il secondo modello è stato invece proposto con Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018;

tali modelli presentano supporti diversi per la raccolta della medesima tipologia di informazioni. Rispetto alla potenziale sovrapponibilità degli strumenti approntati da autorevoli organismi di vigilanza e controllo esterni, è utile richiamare quanto specificato dalla Deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta: "L'adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come bene specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR, persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare, pertanto, evidente che, ancorché "suggerito" e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello "standard" di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.

Dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde)."

Tenuto conto delle indicazioni emerse nell'orientamento sopra richiamato, il Comune di Pecetto Torinese ha ritenuto opportuno adottare il modello di analisi proposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti; poiché alla data di conduzione dell'analisi delle partecipate non erano presenti indicazioni aggiornate, è stato preso a riferimento, con specifici adeguamenti, il modello proposto dalla suddetta Sezione per il Piano di razionalizzazione periodica 2018 integrandolo con la previsione di alcune specifiche richieste formulate nei moduli forniti dalle Linee guida del MEF del 21 novembre 2019 e nella scheda per la raccolta delle informazioni sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 26 novembre scorso.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest'ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è articolato secondo il seguente indice:

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
 - 03.01.* Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02.* Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. **Contenimento costi

05.02. **Cessione/Alienazione quote

05.03. **Liquidazione

05.04. **Fusione/Incorporazione

05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI

^{*} sezione predisposta per ogni singola società partecipata

^{**} scheda predisposta eventualmente per ogni azione definita riconducibile alla categoria

Appendice normativa

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. Lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione straordinaria.

Art. 1. Oggetto

- 1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
- 3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
- 4. Restano ferme:
- a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
- b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
- 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.

<u> Art. 2. Definizioni</u>

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

......

- b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

......

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

......

- m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

- 1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
- 2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità persequibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

- 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

- 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
- 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
- 6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
- 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- 8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
- 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
- 9-bis. bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

- 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
- 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

- 1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
- 2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

- 3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
- 4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

- 1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.
- 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

- 1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
- 2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
- 3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- 4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
- 5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante

messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
- 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
- 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
- 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione

dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

- 1 Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
- 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
- 3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
- 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
- 5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
- 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.
- 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
- 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
- 8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
- 9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

ALLEGATO C

COMUNE DI PECETTO TORINESE

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI AL 31.12.2019 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

INDICE

01.		SCHEDA ANAGRAFICA
02.		RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
	02.01.	Ricognizione delle società a partecipazione diretta
	02.02.	Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
	02.03.	Grafico delle relazioni tra partecipazioni
03.		REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
	03.01.	Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
	03.02.	Condizioni art. 20 co. 2
04.		MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.		AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
	05.01.	Contenimento costi
	05.02.	Cessione/Alienazione quote
	05.03.	Liquidazione
	05.04.	Fusione/Incorporazione
	05.05.	Riepilogo
06.		ELENCO MOTIVAZIONI

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

	(ARI. 20 D	.LGS. N. 175/2016)
1. SCHEDA ANAGRAFICA		
Tipologia Ente:	Comune	
Denominazione Ente:	PIEMONTE	
Codice fiscale dell'Ente:	90002610013	
ני	ente ha effettuato la revisi	one straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 SI
L'er	ite ha effettuato la revision	ne periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 SI
L'er	nte ha effettuato la revisior	ne periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 SI
L'er Dati del referente/respon		
Dati del referente/respon		ne del piano
Dati del referente/respon		ne del piano Cognome:
Dati del referente/respons Nome: Lorella Recapiti:	sabile per la compilazion	ne del piano Cognome:
Dati del referente/respons Nome: Lorella Recapiti: Indirizzo:	sabile per la compilazion	ne del piano Cognome:
Dati del referente/respons Nome: Lorella Recapiti: Indirizzo: Via Umberto I 3 - 10020 Pecetto	sabile per la compilazion	Cognome: Longo
Dati del referente/respons Nome: Lorella Recapiti: Indirizzo: Via Umberto I 3 - 10020 Pecetto Telefono:	sabile per la compilazion	Cognome: Longo

01_Scheda_anagrafica

3

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta Partecipa di cont		Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	В	С	D	E	F	G	н	I	3	к	L	м	N	0	P	Q
Dir_1	07401840017	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l T.T.P. S.c.a.r.l.	1997	Via Maria Vittoria n. 19 - 10123 Torino (TO)	Attiva		0,06%	3,42%	Cod. ATECO 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	Promozione e valorizzazione delle risorse turistiche locali	NO	nessuno	NO		NO	NO
Dir_2	07937540016	Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a SMAT S.p.a.	2000	Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		0,00008%	0,00%	Cod. ATECO 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 37.00.00 – Gestione delle reti fognarie Cod. ATECO 35.11.00 – Produzione di energia elettrica Cod. ATECO 35.21.00 – Produzione di gas	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	controllo analogo congiunto	SI	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna G: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna H: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna K: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

 $Colonna\ L:\ Indicare\ se\ la\ partecipazione\ detenuta\ dall'amministrazione\ \grave{e}\ di\ controllo\ ai\ sensi\ dell'art.\ 2359\ c.c.$

Colonna N: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna P: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna Q: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
A	В	С	D	E	F	G	н	I	J	к	L	м	N	0	P	Q	R
Ind_1	06087720014	Risorse Idriche S.p.a.	1991	Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a.	91,62%	0,000073%	0,00%	Cod. ATECO 71.12.20 - Servizi di Progettazione di Ingegneria Integrata	Servizi di engineering nel settore idrico	NO	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti	SI	SI	NO
Ind_2	09909860018	AIDA Ambiente S.r.l.	2008	Via Collegno n. 60 - 10144 Pianezza (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a.	51,00%	0,000041%	0,00%	Cod. ATECO 37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Servizio depurazione nel settore idrico	NO	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti	SI	SI	NO
Ind_3	11100280012	Società Acque Potabili S.p.a - SAP S.p.a.	2014	Corso XI Febbraio n. 22 - 10152 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a.	44,92%	0,000036%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_4	94005970028	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a SII S.p.a.	2000	Via F.Ili Bandiera n. 16 - 13100 Vercelli (VC)	Attiva		Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a.	19,99%	0,000016%	0,00%	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_5	08448160013	Nord Ovest Servizi S.p.a NOS S.p.a.	2002	Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a.	10,00%	0,000008%	90,00%	Cod. ATECO 64.20.00 - Attività delle società di partecipazione (holding)	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (Holding)	NO	nessuno	NO		NO
Ind_6	05599880829	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.	2007	Via Ugo la Malfa n. 28/A - 90146 Palermo (PA)	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazion e straordinaria, ecc.)	2013	Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a.	9,83%	0,0000079%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 37.00.00 – Gestione delle reti fognarie	Erogazione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_7	02778560041	Mondo Acque S.p.a.	2000	Via Venezia n. 6/B - 12084 Mondovì (CN)	Attiva		Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a.	4,92%	0,0000039%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 41.00.00 – Costruzione di edifici	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_8	07154400019	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a.	1997	Galleria San Federico n. 54 -10121 Torino (TO	Attiva		Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a.	3,38%	0,0000027%	11,00%	Cod. ATECO 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	Gestione Parco Tecnologico ambientale	NO	nessuno	NO		NO
Ind_9	01523550067	Galatea S.c.a.r.l.	1992	Via Spalto Marengo n. 93 -15100 Alessandria (AL)	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2017	Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a.	0,50%	0,0000004%	n.d.	Cod. ATECO 70.2 – Attività di Consulenza Gestionale	Costruzione e conduzione impianto di depurazione	NO	nessuno	NO		NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna G: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna H: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna I: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna J: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna M: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna N: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna P: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.


Colonna R: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02.02_Ricognizione_Indirette

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



6

02.03_Grafico_Relazioni

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l T.T.P. S.c.a.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Promozione e valorizzazione delle risorse turistiche locali	(d)
indicare se la società: È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Re realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 2		
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate da		
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)		
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art.	26, co. 12 <i>-sexies</i>)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme regime di mercato	con altre attività svolte in	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministi	razione?	
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:		
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione	Locale (art. 4, co. 6)	
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eve	enti fieristici (art. 4, co. 7)	
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	a fune per la mobilità	
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4,	co. 7)	
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	li ricerca, ovvero gestisce	
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidebis)		
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzi	ionali dell'ente (art. 4, co. 1)	V
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		V
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammii co. 2, lett. b)	nistrazioni pubbliche (art. 4,	
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interes contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	sse generale attraverso un	
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgin 4, co. 2, lett. d)	nento delle loro funzioni(art.	V
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)		
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)		
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o a commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai comm		

La società Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., operando conformemente a quanto previsto dall'art.13 della LR 14/2016, ha per oggetto servizi di interesse generale nonché servizi strumentali alle funzioni degli enti soci occupandosi dell'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci.

03.01_D1_Finalità_Attività_Tusp

⁽a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

⁽d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_2	(a)
Denominazione società partecipata:	Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a SMAT S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato	(d)
indicare se la società: È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		
E a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regi di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	ioni, ovvero la realizzazione	
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, da parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle		
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)		
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26	i, co. 12- <i>sexies</i>)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme c regime di mercato <i>Riferimento normativo società</i>	on altre attività svolte in	V
and matter societa		
Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla sociel n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"	tà è rappresentato dal D.Lgs.	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministra	zione?	▽
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione L	ocale (art. 4, co. 6)	
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di even	ti fieristici (art. 4, co. 7)	
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	fune per la mobilità	
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co	. 7)	
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	ricerca, ovvero gestisce	
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fu riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza		
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzio	nali dell'ente (art. 4, co. 1)	V
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		V
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amminis co. 2, lett. b)	strazioni pubbliche (art. 4,	
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesso contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	e generale attraverso un	
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgime 4, co. 2, lett. d)	ento delle loro funzioni(art.	
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)		
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)		
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi		

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a., capogruppo del Gruppo SMAT, opera mediante affidamento "in house providing" nella gestione del servizio idrico, in qualità di Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese. L'affidamento è avvenuto con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 173 del 27.05.2004 ed è stato riconfermato, sino al 31.12.2033, con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 598/2016.

03.01_D2_Finalità_Attività_Tusp

⁽a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

 ⁽a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_1	(a)
Denominazione società partecipata:	Risorse Idriche S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Servizi di engineering nel settore idrico	(d)
indicare se la società: È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Re realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 20		
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, di parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dal		
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)		
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 2	26, co. 12 <i>-sexies</i>)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme regime di mercato *Riferimento normativo società*	con altre attività svolte in	V
Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla socio D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"	età è rappresentato dal	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministr	azione?	V
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:		
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione	Locale (art. 4, co. 6)	
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eve	nti fieristici (art. 4, co. 7)	
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	a fune per la mobilità	
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c	co. 7)	
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti d aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	i ricerca, ovvero gestisce	
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evide bis)		
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzi	onali dell'ente (art. 4, co. 1)	V
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammir co. 2, lett. b)	nistrazioni pubbliche (art. 4,	
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interes contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	se generale attraverso un	
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgim 4, co. 2, lett. d)	nento delle loro funzioni(art.	V
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)		
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)		

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Risorse Idriche S.p.a. opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo. Con effetto dal 01/01/2005 ha ricevuto in conferimento da SMAT S.p.a. il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione al fine di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del servizio idrico integrato con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_I1_Finalità_Attività_Tusp

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_2	(a)
Denominazione società partecipata:	AIDA Ambiente S.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Servizio depurazione nel settore idrico	(d)
indicare se la società:		
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Re realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 20		
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, di parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dal		
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)		
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 2	26, co. 12 <i>-sexies</i>)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme regime di mercato	con altre attività svolte in	V
Riferimento normativo società		
Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla socio D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"	età è rappresentato dal	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministr	azione?	V
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:		
E costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione	Locale (art. 4, co. 6)	
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eve	nti fieristici (art. 4, co. 7)	
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	a fune per la mobilità	
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c	co. 7)	
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti d aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	i ricerca, ovvero gestisce	
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evide bis)		
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzi	onali dell'ente (art. 4, co. 1)	V
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammir co. 2, lett. b)	nistrazioni pubbliche (art. 4,	
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interes contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	se generale attraverso un	
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgim		
4, co. 2, lett. d)	nento delle loro funzioni(art.	V
4, co. 2, lett. d)	nento delle loro funzioni(art.	
4, co. 2, lett. d) Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	nento delle loro funzioni(art.	
	d una delle attività di cui ai	

dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 - Torinese. La società si occupa, in particolare, della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

03.01_I2_Finalità_Attività_Tusp 10

⁽a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_3	(a)
Denominazione società partecipata:	Società Acque Potabili S.p.a SAP S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato	(d)
indicare se la società:		
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Re realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 2		
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate da		
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)		
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		
\dot{E} autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art.	26, co. 12 <i>-sexies</i>)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme regime di mercato	con altre attività svolte in	
Riferimento normativo società		
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amminist	razione?	
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione	Locale (art. 4, co. 6)	
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eve	enti fieristici (art. 4, co. 7)	
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	a fune per la mobilità	
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4,	co. 7)	
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti o aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	li ricerca, ovvero gestisce	
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evid bis)		
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituz	ionali dell'ente (art. 4, co. 1)	
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		V
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammi co. 2, lett. b)	nistrazioni pubbliche (art. 4,	
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interes contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	sse generale attraverso un	
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgir 4, co. 2, lett. d)	nento delle loro funzioni(art.	
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)		
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)		
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o a commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai comm		

La società Acque Potabili S.p.a. esercita l'attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP; in tal senso definisce obiettivi strategici e svolge consulenza tecnico amministrativa alle società controllate operanti nella derivazione, produzione e trattamento di acque potabili ed altre acque per condurle ad uso domestico, pubblico e industriale, nella raccolta delle acque usate in rete fognaria e nella loro depurazione per la reimmissione nell'ambiente. La società ha altresì ad oggetto l'assunzione, lo studio, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_I3_Finalità_Attività_Tusp 11

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

	Progressivo società partecipata:	Ind_4	(a)
	Denominazione società partecipata:	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese - SII S.p.a.	(b)
	Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
	Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato	(d)
	indicare se la società:		
-	È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		
-	Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		
-	Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Re realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 2		
-	È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate da		
-	Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)		
-	È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 <i>-bis</i>)		
-	È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art.	26, co. 12 <i>-sexies</i>)	
-	La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme regime di mercato <i>Riferimento normativo società</i>	con altre attività svolte in	V
	Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla soci D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"	età è rappresentato dal	
	La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amminist	razione?	
-	Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione	Locale (art. 4, co. 6)	
-	Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eve	enti fieristici (art. 4, co. 7)	
-	Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	a fune per la mobilità	
-	Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4,	co. 7)	
-	Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti o aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	li ricerca, ovvero gestisce	
-	Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. $138/2011$) di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evid bis)		
-	Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituz	ionali dell'ente (art. 4, co. 1)	
-	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		V
-	Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammi co. 2, lett. b) $ \\$	nistrazioni pubbliche (art. 4,	
-	Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interes contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	sse generale attraverso un	
-	Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgir 4, co. 2, lett. d)	nento delle loro funzioni(art.	
-	Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)		
-	Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)		
	Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o a commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai comm		
	La società S.I.I. S.p.a. si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione)	2 Vercellese (servizi di	

12

03.01_I4_Finalità_Attività_Tusp

⁽a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_5	(a)
Denominazione società partecipata:	Nord Ovest Servizi S.p.a NOS S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (Holding)	(d)
indicare se la società:		
E a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		Ш
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regi- di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	oni, ovvero la realizzazione	
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dal parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle		
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)		
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		
$\grave{\textbf{E}}$ autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26	, co. 12- <i>sexies</i>)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme co regime di mercato <i>Riferimento normativo società</i>	on altre attività svolte in	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministra:	zione?	
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:		
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Lo	ocale (art. 4, co. 6)	
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di event	ti fieristici (art. 4, co. 7)	
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	fune per la mobilità	
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co	. 7)	
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di n	ricerca, ovvero gestisce	
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)		
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fu riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza		
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzion	nali dell'ente (art. 4, co. 1)	
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		V
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amminis co. 2, lett. b)	strazioni pubbliche (art. 4,	
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	e generale attraverso un	
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgime 4, co. 2, lett. d)	ento delle loro funzioni(art.	
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)		
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)		
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6		

La Nord Ovest Servizi S.p.a. svolge attività di assunzione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. In particolare la società gestisce la partecipazione del 45% (acquisita il 26.06.2002) nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell'ambito dei servizi pubblici della città di Asti.

03.01_I5_Finalità_Attività_Tusp 13

⁽a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_6	(a)
Denominazione società partecipata:	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS	(b)
Tipo partecipazione:	S.p.a. Indiretta	(c)
Attività svolta:	Erogazione del Servizio Idrico Integrato	(d)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Idiico Tilediato	
indicare se la società: È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Re realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 20		
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, ci parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate da l		
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)		
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 2	26, co. 12 <i>-sexies</i>)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme regime di mercato Riferimento normativo società	con altre attività svolte in	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministr	razione?	
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione	Locale (art. 4, co. 6)	
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eve	enti fieristici (art. 4, co. 7)	
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	a fune per la mobilità	
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, σ	co. 7)	
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti d aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	i ricerca, ovvero gestisce	
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evide bis)		
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzi	onali dell'ente (art. 4, co. 1)	
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammir co. 2, lett. b) $$	nistrazioni pubbliche (art. 4,	
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interes contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	se generale attraverso un	
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgin 4, co. 2, lett. d)	nento delle loro funzioni(art.	
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)		
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)		
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o a commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi		
La società Acque Potabili Siciliane S.p.A., in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2 nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale in captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e	nsieme dei servizi di	

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

reflue.

03.01_I6_Finalità_Attività_Tusp

14

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_7	(a)
Denominazione società partecipata:	Mondo Acqua S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato	(d)
indicare se la società:		
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Re realizzazione di proqetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 20		
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, ci parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate da l	• •	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)		
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 2	26, co. 12 <i>-sexies</i>)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme regime di mercato **Riferimento pormativo società**	con altre attività svolte in	
Riferimento normativo società		
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministr	razione?	
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:		
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione	Locale (art. 4, co. 6)	
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eve	enti fieristici (art. 4, co. 7)	
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	a fune per la mobilità	
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, d	co. 7)	
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)		
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evide bis)		
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzi	ionali dell'ente (art. 4, co. 1)	
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		V
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammir co. 2, lett. b) $$	nistrazioni pubbliche (art. 4,	
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interes contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	sse generale attraverso un	
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgin 4, co. 2, lett. d) $$	nento delle loro funzioni(art.	
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)		
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)		
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o a commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai comm.		
La società Mondo Acqua S.p.a. eroga il Servizio idrico integrato a n.8 comuni dell'area gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la fognario e la depurazione delle acque reflue.		

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_I7_Finalità_Attività_Tusp 15

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli ${\color{red} 1}$, 4 e 26)

	Progressivo società partecipata:	Ind_8	(a)
	Denominazione società partecipata:	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a.	(b)
	Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
	Attività svolta:	Gestione Parco Tecnologico Ambientale	(d)
	indicare se la società:	Ambientale	
-	\grave{E} a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		
-	Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		
-	Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Re realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 2		
-	È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate da		
-	Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)		
-	È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		
-	\dot{E} autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art.	26, co. 12 <i>-sexies</i>)	
-	La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme regime di mercato Riferimento normativo società	con altre attività svolte in	
	Nicimento normativo societa		
	La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amminist	razione?	
-	Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione	Locale (art. 4, co. 6)	
-	Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eve	enti fieristici (art. 4, co. 7)	
-	Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	a fune per la mobilità	
-	Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4,	co. 7)	
-	Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti o aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	li ricerca, ovvero gestisce	
-	Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evid bis)		
-	Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituz	ionali dell'ente (art. 4, co. 1)	
-	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		
-	Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammi co. 2, lett. b)	nistrazioni pubbliche (art. 4,	
-	Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interes contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	se generale attraverso un	
-	Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgir 4, co. 2, lett. d)	nento delle loro funzioni(art.	V
-	Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)		
-	Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)		
	Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o a commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai comm		
	La società produce attività strumentali alla capogruppo SMAT S.p.a. nell'ambito del sei ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizza		

03.01_I8_Finalità_Attività_Tusp 16

⁽a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_9	(a)
Denominazione società partecipata:	Galatea S.c.a.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Costruzione e conduzione impianto di depurazione	(d)
indicare se la società:		
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)		
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Requesione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26		
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, d parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dal		
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)		
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12- <i>bis</i>)		
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 2	26, co. 12 <i>-sexies</i>)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme regime di mercato *Riferimento normativo società*	con altre attività svolte in	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministr	azione?	
Ouglass non sie state colorinate gleung della anzioni indicata ai nunti recordanti indicare ce la cocietà.		
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione	Locale (art. 4, co. 6)	
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eve	nti fieristici (art. 4, co. 7)	
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	a fune per la mobilità	
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c	ro. 7)	
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	i ricerca, ovvero gestisce	
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evide bis)		
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzione	onali dell'ente (art. 4, co. 1)	
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammin co. 2, lett. b)	nistrazioni pubbliche (art. 4,	
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interess contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	se generale attraverso un	
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgim 4, co. 2, lett. d)	nento delle loro funzioni(art.	
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)		
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)		
Indicare la mativazioni della riconducibilità a mana si vinceli di secone di cui el estate	d una dalla attività di cui -i	

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Galatea S.c.a.r.l., in liquidazione dal 2017 (atto del 20.10.2017), si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

03.01_I9_Finalità_Attività_Tus 17

⁽a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

 ⁽c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l T.T.P. S.c.a.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Promozione e valorizzazione delle risorse turistiche locali	(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	76,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale (f) 2.928.595,00

Compensi amministratori 0,00

Compensi componenti organo di controllo 30.840,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	1.234,00
2018	2.336,00
2017	1.004,00
2016	1.103,00
2015	1.094,00
2014	897,00
2013	668,00

Importi in euro FATTURATO contributi in 2019 3.745.850,00 2.538.667,00 2.221.717,00 4.739.273,00 2018 5.160.314,00 2017 4.664.459,00 2016 2015 FATTURATO MEDIO 4.103.910,00 4.225.715.00 4.383.194,00 2017-2019

233,35	
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:	
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	
Indicare quali società/enti strumentali:	
- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_D1_Condizioni_Art20co.2

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_2	(a)
Denominazione società partecipata:	Società Acqua Metropolitana Torino S.p.a SMAT S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato	(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

		_
Numero medio dipendenti (e)	973,00	
Numero amministratori	5	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	Presente Società di Revisione
di cui nominati dall'Ente		

Costo del personale (f) 61.551.383,00

Compensi amministratori 253.474,00

Compensi componenti organo di controllo 98.800,00 ricconducibili alla società di revisione

Importi in euro		
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	Risultato netto del conto economico di esercizio	Risultato del conto economico complessivo d'esercizio
2019	40.102.229,00	39.540.366,00
2018	51.796.714,00	52.352.841,00
2017	60.427.907,00	60.390.653,00
2016	61.548.845,00	60.938.868,00
2015	55.495.249,00	56.377.535,00
2014	42.752.	.766,00
2013	42.825.467,00	

Importi in euro		
	TURATO puti in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2019	335.272.542,00	3.858.137,00
2018	339.883.131,00	2.776.214,00
2017	340.763.674,00	3.431.667,00
2016	344.807.769,00	2.873.840,00
2015	331.920.281,00	518.288,00
FATTURATO MEDIO 2017-2019	338.639.782,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:	

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

П

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_D2_Condizioni_Art20co.2

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Ind_1	(a)
Denominazione società partecipata:	Risorse Idriche S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Servizi di engineering nel settore idrico	(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	27,00	
Numero amministratori	3	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	Pre
di cui nominati dall'Ente		

resente Società di Revisione

	Importi in euro
Costo del personale (f)	1.822.798,00
Compensi amministratori	37.000,00
Compensi componenti organo di controllo	+ € 10.000 19.552,00 riconducibili alla società di
	revisione

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2019	3.493,00	
2018	34.458,00	
2017	4.713,00	
2016	32.503,00	
2015	11.749,00	
2014	23.816,00	
2013	131.834,00	

Importi in euro **FATTURATO** (al netto dei contributi in conto esercizio) conto esercizio 2019 2.487.615,00 1.136,00 2018 3.117.357,00 2017 2.417.292,00 23.831,00 2016 2.552.916,00 0.00 2015 2.611.860.00 0.00 FATTURATO MEDIO 2.674.088,00 2017-2019

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) Indicare quali società/enti strumentali: Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	·	
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) Indicare quali società/enti strumentali: Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:	
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) Indicare quali società/enti strumentali: Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	
2, lett. c) Indicare quali società/enti strumentali: Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	
Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)		
	Indicare quali società/enti strumentali:	
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	
	Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Risorse Idriche S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_l1_Condizioni_Art20co.2

03.02. Condizioni art	t. 20, co. 2			=	
	Progressivo so	ocietà partecipata:	Inc	i_2	(a)
	Denominazione so	ocietà partecipata:	AIDA Amb	iente S.r.I.	(b)
	Ti	po partecipazione:	Indi	retta	(c)
		Attività svolta:	Servizio Depurazion	ne nel settore idrico	(d)
Indicare i seguenti dati co	on riferimento all'esercizio	2019:			
Numero medio dipendenti (e)	9,00			Costo del personale (f)	
Numero amministratori	3			Compensi amministratori	

Numero amministratori di cui nominati dall'Ente Numero componenti organo di controllo 5

di cui nominati dall'Ente

presente Società di Revisione

550.509,00 27.072,00 + € 10.000 Compensi componenti organo di controllo 6.552,00 riconducibili alla società di

Importi in euro

Importi in euro

	Importi in curo	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2019	115.815,00	
2018	173.097,00	
2017	117.704,00	
2016	397.350,00	
2015	389.797,00	
2014	312.909,00	
2013	238.838,00	

Importi in euro **FATTURATO** contributi in (al netto dei contributi in conto esercizio) conto esercizio 2019 1.456.351,00 0,00 2018 1.548.864,00 0,00 2017 1.373.553,00 0,00 2016 1.851.216,00 0.00 2015 1.890.269.00 0.00 FATTURATO MEDIO 1.459.589,33 2017-2019

2013	238.838,00	
Sussistenza delle condizio	oni di cui all'art. 20, co. 2:	
La partecipazione so	cietaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	
Società priva di dipe	ndenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	
Svolgimento di attivi 2, lett. c)	tà analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.	
Indicare quali societa	à/enti strumentali:	
Fatturato medio non	superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	
Perdite in 4 dei 5 ese	ercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	
Necessità di contenir	nento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	
Necessità di aggrega	zione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Aida Ambiente S.r.l. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_I2_Condizioni_Art20co.2 21

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Ind_3	(a)
Denominazione società partecipata:	Società Acque Potabili S.p.a SAP S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato	(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	0,00	
Numero amministratori	3	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	presente Società di Revisione
di cui nominati dall'Ente		

	Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00	
Compensi amministratori	55.000,00	
Compensi componenti organo di controllo		+ € 31.000 riconducibili alla società di
		revisione

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)*	Risultato netto del conto economico di esercizio	Risultato del conto economico complessivo d'esercizio
2019	-709.000,00	-709.000,00
2018	-10.708.000,00	-10.708.000,00
2017	-3.868.000,00	-3.863.000,00
2016	-7.236.000,00	-7.232.000,00
2015	-5.633.000,00	-5.512.000,00
2014	-5.734.820,00	-6.093.551,00
2013	-4.820.245,00	-4.736.576,00

FATT (al netto dei contrib	contributi in conto esercizio	
2019	168.000,00	0,00
2018	285.000,00	0,00
2017	1.391.000,00	0,00
2016	405.000,00	0,00
2015	865.000,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2017-2019	614.666,67	

Importi in euro

*Valori arrotondati alle migliaia di euro

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

П

 $\overline{\mathbf{v}}$

Indicare quali società/enti strumentali:

-	Fatturato n	nedio non	superiore a	1.000.000	euro nel	triennio	precedente	(art.	20. co.	2. lett.	d e art.	26. c	o. 12	-auinauies

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
- V

✓

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti con perdite negli ultimi 7 esercizi e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) che comporterebbero l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su SAP S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_I3_Condizioni_Art20co.2

^{*}Valori arrotondati alle migliaia di euro

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Ind_4	(a)
Denominazione società partecipata:	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a SII S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato	(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	48,00	
Numero amministratori	5	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	р
di cui nominati dall'Ente		

presente Società di Revisione

	Importi in euro	-
Costo del personale (f)	2.160.582,00	
Compensi amministratori	31.750,00	
Compensi componenti organo di controllo	21.952,00	+ € 14.488 riconducibili alla società di
		revisione

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)			
2019 197.245,0			
2018	669.899,00		
2017	1.043.147,00		
2016	308.888,00		
2015	324.008,00		
2014	244.593,00		
2013	48.271,00		

Importi in euro **FATTURATO** (al netto dei contributi in conto esercizio) conto esercizio 2019 11.819.963,00 2018 12.240.789,0 0,00 2017 12.598.023,00 0,00 2016 11.908.365.00 0.00 2015 11.920.682.00 0.00 FATTURATO MEDIO 12.219.591,67 2017-2019

2013	48.271,00	
Sussistenza delle condizio	ni di cui all'art. 20, co. 2:	
- La partecipazione so	cietaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	
- Società priva di dipe	ndenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	
Svolgimento di attivi 2, lett. c)	tà analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.	
Indicare quali societa	e/enti strumentali:	
- Fatturato medio non	superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	
- Perdite in 4 dei 5 ese	ercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	
- Necessità di contenir	nento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su SII S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_I4_Condizioni_Art20co.2

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Ind_5	(a)
Denominazione società partecipata:	Nord Ovest Servizi S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (holding)	(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

	Importi in euro
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	7.601,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

2019 346.122,00
2018 692.865,00
2017 542.812,00
2016 387.393,00
2015 212.390,00
2014 207.523,00
2013 77.528,00

Importi in euro				
FATTURATO		contributi in		
(al netto dei contrib	outi in conto esercizio)	conto esercizio		
2019	118.386,00	0,00		
2018	847.435,00	0,00		
2017	682.440,00	0,00		
2016	483.096,00	0,00		
2015	295.845,00	0,00		
FATTURATO MEDIO 2017-2019	549.420,33			

	Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:		
-	La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)		
-	Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	V	
_	Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)		
	Indicare quali società/enti strumentali:		
1			
-	Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	V	
-	Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)		1
_	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)		_
	Necessità di Contenimento dei Costi di Idrizionamento (art. 20, co. 2, lett. 1)		_
-	Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)		
	Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:		

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) che comporterebbero l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su NOS S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_I5_Condizioni_Art20co.2

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

	Progressivo s	ocietà partecipata:	In	d_6	(a)	
	Denominazione s	ocietà partecipata:		Siciliane S.p.a. in - APS S.p.a.	(b)	
	т	ipo partecipazione:	Ind	iretta	(c)	
		Attività svolta:	Erogazione del Ser	vizio Idrico Integrato	(d)	
Indicare i seguenti dati co	on riferimento all'esercizio	2019:			Importi in ouro	
Numero medio dipendenti (e)		*n.d.		Costo del personale (f)	Importi in euro	*n.d.
Numero amministratori	3	Trattasi di liquidatori di cu dell'impresa; sono altresì fallimentari		Compensi amministratori		*n.d.
di cui nominati dall'Ente		_		Compensi componenti organo di controllo		*n.d.
Numero componenti organo di controllo		*n.d.				
di cui nominati dall'Ente						
	Importi in euro	1		EAT	Importi in euro	contributi in
RISULTATO D'	ESERCIZIO (g)	I			URATO outi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2019		*n.d.		2019	is seen the seen of	*n.d.
2018		*n.d.		2018		*n.d.
2017		*n.d.		2017		*n.d.
2016		*n.d.		2016		*n.d.
2015		*n.d.		2015		*n.d.
				FATTURATO MEDIO	"""	
2014		*n.d.		2017-2019	#DIV/0!	
2013		*n.d.		•		<u>.</u> '
*ultimo bilancio depositate	o al 31.12.2012	_				
Sussistenza delle condizio	oni di cui all'art. 20, co. 2:					
	·					
 La partecipazione so 	cietaria non rientra ir	n alcuna delle categori	e di cui all'art. 4 (ar	t. 20, co. 2, lett. a)		✓
 Società priva di dipe 	ndenti o con numero	di amministratori sup	eriore a quello dei d	ipendenti (art. 20, co.	2, lett. b)	
Svolgimento di attivi	ità analoghe o similar	ri a quelle svolte da al	tre società nartecina	te o da enti nubblici s	trumentali (art. 20, co.	
2, lett. c)	nta analogne o sirina	i a quene svoite da di	ire società partecipa	ite o da citti pabbilei s	draineman (art. 20, co.	
2, lett. c)						
To discuss sociality and the	\ /ti -t					
Indicare quali societa	a/enti strumentali:					T
						•
- Fatturato medio non	superiore a 1.000.00	00 euro nel triennio pr	ecedente (art. 20, c	o. 2, lett. d e art. 26,	co. 12 <i>-quinquies</i>)	
- Perdite in 4 dei 5 ese	ercizi precedenti (per	società che non gesti	scono un servizio di	interesse generale) (a	rt. 20, co. 2, lett. e)	
 Necessità di contenir 	mento dei costi di fun	izionamento (art. 20,	co. 2, lett. f)			
N : L \				-111	2 1-44>	
 Necessità di aggrega 	izione con altre socie	ta aventi ad oggetto le	e actività consentite	an art. 4 (art. 20, co.	z, iett. g)	
Indicare le motivazio	oni della sussistenza d	o meno delle condizio	ni di cui ai punti pre	cedenti:		-
La società AP	S S.p.a. è oggetto di	i procedura fallimenta	re; in tal senso non	rileva la verifica delle	condizioni per il	
mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016						
						1
Azioni da intraprende	ere:					•
Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su APS S.p.a. è in						
capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste						
di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi risultano ancora in corso le procedure relative al fallimento di APS S.p.a.						

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_I6_Condizioni_Art20co.2

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

20, 00. 2		
Progressivo società partecipata:	Ind_7	(a)
Denominazione società partecipata:	Mondo Acqua S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato	(d)
riferimento all'esercizio 2019:		
	Costo del nersonale	

Indicare i seguenti dati con

		_
Numero medio dipendenti (e)	14,00	
Numero amministratori	7	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	presente Revisore Lega
di cui nominati dall'Ente		

	Importi in euro	-
Costo del personale (f)	727.993,00	
Compensi amministratori	35.860,00	
Compensi componenti organo di controllo	20.237,00	+ € 11.856 riconducibili al revisore legale

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 44.675,00 37.943,00

Importi in euro

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio) conto esercizio 2019 4.961.448,00 56.588,00 2018 4.909.371,00 504.545,00 2017 5.032.831,00 0,00 2016 4.550.278,00 0.00 2015 4.866.394.00 0.00 FATTURATO MEDIO 4.967.883,33 2017-2019

Importi in euro

197.351,00 14.512.00 220.468,00

64.633.00

	Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:	
-	La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	
-	Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	
-	Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	
	Indicare quali società/enti strumentali:	
-	Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	
-	Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	
-	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	
-	Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Mondo Acqua S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_I7_Condizioni_Art20co.2 26

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

(b)
(c)
(d)
((

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	22,76	
Numero amministratori	5	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	presente Società di Revisione
di cui nominati dall'Ente		

 Costo del personale (f)
 1.497.246,00

 Compensi amministratori
 76.791,00

 Compensi componenti organo di controllo
 21.840,00 riconducibili alla società di revisione

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2019	64.745,00	
2018	117.047,00	
2017	65.476,00	
2016	-199.719,00	
2015	35.355,00	
2014	-307.323,00	
2013	-473.047,00	

Importi in euro **FATTURATO** contributi in (al netto dei contributi in conto esercizio) conto esercizio 2019 4.311.176,00 858.154,00 2018 6.583.043,00 860.859,00 2017 4.610.900,00 867.585,00 2016 5.441.965,00 867,144,00 2015 5.319.556.00 905,202,00 FATTURATO MEDIO 5.168.373,00 2017-2019

2013 -473.047,00	
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:	
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	
Indicare quali società/enti strumentali:	
Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_I8_Condizioni_Art20co.2 27

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

	Progressivo s	ocietà partecipata:	Inc	1_9	(a)	
	Denominazione s	ocietà partecipata:	Galatea	S.c.a.r.l.	(b)	
	Ti	po partecipazione:	Indi	retta	(c)	
		Attività svolta:		uzione Impianto di azione	(d)	
Indicare i seguenti dati co	on riferimento all'esercizio	2019:	·		•	
Numero medio]		Costo del personale	Importi in euro]
dipendenti (e)		*n.d.		(f)		*n.d.
Numero amministratori	1	Trattasi di Liquidatore		Compensi amministratori		*n.d.
di cui nominati dall'Ente				Compensi componenti organo di controllo		*n.d.
Numero componenti organo di controllo		*n.d.				
di cui nominati dall'Ente						
	Importi in euro	·]	ĺ	FATT	Importi in euro	contributi in
RISULTATO D'I	ESERCIZIO (g)			(al netto dei contril	buti in conto esercizio)	conto esercizio
2019 2018		*n.d. *n.d.		2019 2018		*
2017		*n.d.		2017		*
2016		*n.d.		2016		*
2015		*n.d.		2015 FATTURATO MEDIO	#DTV/01	
2014		*n.d. *n.d.		2017-2019	#DIV/0!	*n.d.
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) - Indicare quali società/enti strumentali:						
- Fatturato medio non	superiore a 1.000.00	00 euro nel triennio pr	recedente (art. 20, co	. 2, lett. d e art. 26,	co. 12-quinquies)	
- Perdite in 4 dei 5 ese	ercizi precedenti (per	società che non gesti	scono un servizio di i	nteresse generale) (a	art. 20, co. 2, lett. e)	
- Necessità di contenin	nento dei costi di fun	zionamento (art. 20,	co. 2, lett. f)			
- Necessità di aggrega	zione con altre societ	à aventi ad oggetto le	e attività consentite a	ll'art. 4 (art. 20, co.	2, lett. g)	
Indicare le motivazio	ni della sussistenza d	meno delle condizio	ni di cui ai punti prec	edenti:		1
La società Galatea S.c.a.r.l. è oggetto di procedura di liquidazione; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016						
Azioni da intraprendere:					_	
Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Galatea S.c.a.r.l. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi risultano ancora in corso le procedure relative alla liquidazione di Galatea S.c.a.r.l.						
		hede di ricognizione (02.01 schede di ricognizione (02.0				•

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_I9_Condizioni_Art20co.2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	В	C	D	E	F
Dir_1	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l T.T.P. S.c.a.r.l.	Diretta	Promozione e valorizzazione delle risorse turistiche locali	0,06%	La societa, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economicopatrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza enidemiologica COVID-19 in atto. La società, sulla base delle caratteristiche operative ed
Dir_2	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a SMAT S.p.a.	Diretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,00008%	La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economicopatrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto.
Ind_1	Risorse Idriche S.p.a.	Indiretta	Servizi di engineering nel settore idrico	0,000073%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.
Ind_2	AIDA Ambiente S.r.l.	Indiretta	Servizio depurazione nel settore idrico	0,000041%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.
Ind_3	Società Acque Potabili S.p.a SAP S.p.a.	Indiretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,000036%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.
Ind_4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a SII S.p.a.	Indiretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,000016%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.
Ind_5	Nord Ovest Servizi S.p.a NOS S.p.a.	Indiretta	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (Holding)	0,000008%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.

04_Mantenimento 29

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Ind_7	Mondo Acqua S.p.a.	Indiretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato		Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.
Ind_8	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a.	Indiretta	Gestione parco tecnologico ambientale	0,0000027%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.

- Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
- Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04 Mantenimento 30

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Liquidazione	Ind_6	Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento - APS S.p.a.	0,0000079%	Società attualmente oggetto di procedura fallimentare	NO
	Ind_9	Galatea S.c.a.r.l.	0,0000004%	Società in corso di liquidazione	NO

05.05_Riepilogo 31

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

06._Elenco_motivazioni 32